

Avvisi di pagamento per l'Ecotassa

Ven 10/01/2025 - 11:51

“Regalo” di Natale spiacevole per molti consumatori

Negli ultimi giorni, numerosi consumatori hanno contattato il Centro Consumatori ed Utenti (CTCU) dopo aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate un "Atto di Accertamento". In tale atto viene richiesto il pagamento della cosiddetta Ecotassa per un veicolo acquistato nel 2019.

Di cosa si tratta?

Questa tassa è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 con l'obiettivo di ridurre l'acquisto di veicoli nuovi e importati con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km. Tale valore è riportato nella sezione V7 del libretto di circolazione del veicolo.

Tra il 01.03.2019 e il 31.12.2021, chiunque acquistasse un nuovo veicolo e lo immatricolasse in Italia doveva pagare una tassa basata sulle emissioni di CO2 del veicolo. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassa è dovuta anche per i veicoli immatricolati in altri paesi, ma importati e registrati in Italia. L'obiettivo era ridurre la circolazione di veicoli inquinanti.

L'importo della tassa dipende dalle emissioni di CO2 del veicolo:

- 1.100 euro per veicoli con emissioni di 161-175 g/km
- 1.600 euro per veicoli con emissioni di 176-200 g/km
- 2.000 euro per veicoli con emissioni di 201-250 g/km
- 2.500 euro per veicoli con emissioni di 251-290 g/km
- 2.800 euro per veicoli con emissioni superiori a 290 g/km

Quando è dovuta la tassa?

La tassa è dovuta solo se sia l'acquisto che l'immatricolazione del veicolo sono avvenuti tra il 01.03.2019 e il 31.12.2021. Se il contratto di acquisto è stato stipulato prima del 01.03.2019, non è dovuta alcuna tassa, anche se l'immatricolazione è avvenuta successivamente. Secondo la Risoluzione 32/E dell'Agenzia delle Entrate del 28.02.2019, è esclusivamente l'acquirente del veicolo ad essere obbligato al pagamento della tassa. Non è stato inviato un avviso separato dall'Agenzia delle Entrate; quindi, gli acquirenti dovevano provvedere autonomamente al pagamento.

Obbligo di informazione per i concessionari

Secondo il Codice del Consumo, l'impresa è obbligata a informare i consumatori su tutti i costi, spese e tasse connessi all'acquisto del veicolo. Se i consumatori hanno ricevuto un avviso, dovrebbero verificare se il concessionario ha adempiuto a tale obbligo informativo.

Quando si prescrivono questi avvisi?

Il termine di prescrizione dell'accertamento dell'ecotassa è di 5 anni: pertanto l'Agenzia delle Entrate deve notificare – a pena di decadenza – l'atto impositivo con cui richiede il pagamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di immatricolazione in Italia del veicolo. In tale calcolo vanno però considerate le sospensioni Covid.

Esempio: A chi non avesse versato l'imposta dovuta per un'auto immatricolata in Italia nel 2019, l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe pervenire entro il 31 dicembre 2024, ma con la sospensione Covid di 85 giorni il termine è posticipato al 26 marzo 2025. L'ecotassa da versare nel 2019 non potrà più essere richiesta dopo il 26 marzo 2026.

L'eventuale prescrizione dovrà essere proposta con l'annullamento in autotutela. Attenzione: la richiesta di annullamento in autotutela non sospende né termini per presentare ricorso, che sono di 60 gg. dalla notifica dell'atto, né quelli per pagare. Dunque nelle settimane successive alla richiesta di annullamento premuratevi di contattare l'Agenzia delle entrate competente per il vs. territorio per verificare lo stato della pratica.

Potreste proporre l'annullamento in autotutela anche nel caso in cui sul libretto dell'auto all riga V7 le emissioni di CO2 risultino inferiori a 160 g/km (quindi controllate).

L'acquisto è stato effettuato presso un rivenditore

Controllate il contratto di vendita per verificare che non sia menzionata l'esistenza dell'ecotassa. Se non è menzionata, inviate una raccomandata o una PEC al venditore per informarlo che avete subito un danno di ... euro a causa della mancata comunicazione dell'esistenza dell'ecotassa (tale comunicazione è obbligatoria, in quanto la legge stabilisce che il prezzo finale deve comprendere anche tutte le altre imposte da pagare separatamente, come l'IVA, l'ecotassa, ...) e di conseguenza chiedete il rimborso, almeno per la sanzione per ritardato pagamento.

Al momento non è noto se esista un regolamento speciale per le persone con disabilità.

NB. Le informazioni contenute in questo articolo sono state accuratamente ricercate; trattandosi di una materia in continuo sviluppo, non è possibile garantire la loro accuratezza.